



Spett.le  
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
Direzione Servizi Media  
Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e  
multimediale  
Via Isonzo 21 B  
00198 ROMA

c.a. Responsabile del procedimento  
Avv. Antonella Vercelli

Via pec: [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it)

Cologno Monzese, 30 settembre 2022

**Oggetto: Delibera 292/22/CONS: Consultazione pubblica sullo schema di Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio – osservazioni RTI**

Il presente documento contiene le osservazioni di RTI S.p.A. allo schema di regolamento oggetto di consultazione pubblica indetta con delibera 292/22/CONS in tema di "tutela dei diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio".

Preliminarmente, ringraziamo l'Autorità per aver offerto ai soggetti interessati la possibilità di esprimere le proprie valutazioni su un tema di palese delicatezza, per il delicato equilibrio che esso richiede tra la libertà di manifestazione del pensiero, da un lato, e le esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, dall'altro. In quest'ottica, si esprime apprezzamento per l'equilibrio mostrato dall'Autorità, risultante dai plurimi riferimenti della delibera di indizione e dello schema alle imprescindibili esigenze di garanzia della libertà di espressione, anche in forma di critica.

ooo

In linea generale, come correttamente riporta la delibera di avvio della consultazione, il tema della tutela dei diritti fondamentali della persona nell'ambito dei servizi di media audiovisivi è oggi presidiato da una più puntuale disciplina normativa, contenuta nell'art. 30 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi.

Il primo comma della norma circoscrive la fattispecie illecita mediante i due concetti, mutuati dall'art. 414, commi 1 e 2, cod. pen., dell'*istigazione* alla commissione di reati e dell'*apologia* degli stessi. Le specifiche sotto-fattispecie di cui alle lett. a) e b) del medesimo comma 1 hanno natura esplicativa di tali fattispecie generali, come reso chiaro dal fatto che le due lettere sono introdotte dalle parole "in particolare".

La lett. a) richiama, a sua volta, il concetto di *istigazione* e precisa che l'*istigazione* deve avvenire in base ad uno dei motivi di cui all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE o in violazione dell'art. 604 bis, cod. pen.

Considerato che quest'ultima norma è, a sua volta, nella parte rilevante, imperniata sui concetti di *istigazione* e *propaganda*, ne deriva che l'art. 30, comma 1, lett. a) del Testo Unico vieta tutte le forme di istigazione fondate, oltre che sulle ragioni di cui all'art. 604 bis (motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), sul più ampio elenco di motivi di cui all'art. 21 della Carta UE, nonché alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ai sensi dell'art. 604 bis, comma 1, lett. a).

La centralità dei concetti di *istigazione* al reato e di *apologia* dello stesso risulta importante, oltre che per garantire la costituzionalità della norma, per assicurarne la compatibilità con l'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Quest'ultima disposizione, come noto, prescrive che le restrizioni della libertà di manifestazione del pensiero debbano essere fondate su specifiche disposizioni normative e perseguire, nel rispetto del principio di proporzionalità, finalità necessarie in una società democratica. Questi requisiti possono considerarsi rispettati nella misura in cui l'art. 30, comma 1 sia interpretato, in coerenza con il principio di stretta interpretazione delle norme sanzionatorie, quale disposizione volta a punire specifici comportamenti istigatori o apologetici di condotte, a loro volta, punite come reati.

Si aggiunge che la stessa Autorità, al punto 4, secondo e terzo capoverso, dell'AIR sottolinea la necessità di chiarezza nella predeterminazione delle condotte rilevanti, nonché di "determinatezza delle condotte da sottoporre alle sanzioni".

Con riferimento al terzo capoverso del punto 4 dell'AIR, si rileva, tuttavia, che le "violazioni dei principi generali", in particolare come enunciati dall'art. 4 del TU, a differenza